



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Motorizzazione

DETERMINAZIONE N° 137 /02 del - 3 MAR. 2015

OGGETTO: Sospensione Determina di autorizzazione N° 53/10 del 10/02/2005 – Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto “STUDIO CRISTAL DI PERFETTO ALDO” con sede in Cerreto Sannita (BN). Legge 264/1991.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità – Energia della Provincia di Benevento n. 53/10 del 10/02/2005 la ditta in oggetto è stata autorizzata a gestire l'omonimo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti;

Vista la nota del 11/02/2015 della predetta ditta STUDIO CRISTAL DI PERFETTO ALDO, acquisita al prot. gen. n. 10091 del 12/02/2015, a nome del titolare sig. Perfetto Aldo, nato a Cusano Mutri (BN) il 31/07/1963, con la quale la stessa ha richiesto la sospensione dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per un periodo di sei mesi, per gravi motivi di carattere sanitario e familiare;

Visto l'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento della Provincia di Benevento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione consiliare n. 57 del 16/04/2003, che prevede, per gravi motivi, la possibilità per gli studi di consulenza automobilistica di chiedere la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriore sei mesi in presenza di gravi e comprovati motivi;

Ritenuto, per quanto anzidetto, che ricorrano le condizioni per la sospensione volontaria dell'autorizzazione in oggetto

DETERMINA

- **di sospendere la determinazione n° 53/10 del 10/02/2005**, con la quale la ditta STUDIO CRISTAL DI PERFETTO ALDO, con sede in Cerreto Sannita (BN), Via Felice Cavallotti n. 47, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto **per sei mesi**, a far data dalla presente determinazione;
- **di stabilire che**, trascorso il periodo di sei mesi a far data dal presente provvedimento, in assenza di richiesta di ulteriore proroga ai sensi dell'art. 40 c. 2 del predetto Regolamento Provinciale, si procederà, secondo quanto disposto dallo stesso comma del medesimo articolo, alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione alla sospensione in oggetto;
- **di comunicare** le decisioni assunte con la presente determinazione agli enti competenti nonché alla anzidetta società.

L'Istruttore Amm.vo

(Romano Caporaso)

Il Responsabile del Servizio

(dott. Giampaolo Signoriello)

Il Dirigente

(dr. Valentino Melillo)